

Provincia di Bologna  
**Comune di Lizzano in Belvedere**  
piazza Marconi, 6  
40042 LIZZANO IN BELVEDERE

[www.comune.lizzano.bo.it](http://www.comune.lizzano.bo.it)

## Lizzano in Belvedere

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 19 dicembre 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	20%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	1
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.02.2004

#### *Art. 2 Definizioni*

.... SUPERFICIE PERMEABILE (S.P.)

La superficie permeabile è la porzione di terreno vegetale che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere. Pertanto, la quota di lotto che il P.R.G. prescrive come superficie permeabile non deve essere interessata da manufatti edilizi che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità.

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.02.2004

#### *Art. 55 Salvaguardia e formazione del verde*

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. Per la scelta e la collocazione delle essenze, oltre quanto previsto dal P.R.G., vale quanto di seguito indicato.

2. Gli interventi relativi al verde urbano, ai parchi, ai giardini, quando sono parte integrante di una più complessa opera edilizia, ne seguono l'iter; quando invece costituiscono intervento autonomo e comportano modificazioni all'impianto tipologico e/o disegno, sono soggetti permesso di costruire o DIA..

3. In tutti gli insediamenti urbani già edificati e produttivi, devono essere curate particolarmente le alberature ed il verde.

Le piante esistenti devono essere salvaguardate; quelle di cui si richiede l'abbattimento, qualora di tipo resinose, ad eccezione di quelle che necessariamente dovranno essere abbattute per far luogo a costruzioni regolarmente autorizzate, sono soggette a nulla osta dell'ufficio tecnico, che potrà essere rilasciato a condizione che vengano sostituite da altre del tipo latifoglie. L'Amministrazione Comunale potrà, di volta in volta, indicare le essenze consigliate. Gli eventuali abbattimenti al di fuori di quelli relativi a resinose, devono essere preventivamente valutati in relazione allo stato vegetativo e alla sicurezza; L'ufficio tecnico comunale potrà avvalersi della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.

4. E' vietato coprire con pavimentazioni o con altre opere edilizie più del 30% delle superfici non coperte (giardini, cortili, patii, ecc...), salvo diversa prescrizione del P.R.G..

5. Attorno all'impianto di alberi o di arbusti si dovrà, di norma, prevedere un'area minima di rispetto di almeno 4 mq. non coperta da pavimentazioni o altri manti impermeabili.

6. Le piante poste a dimora non devono aver subito capitozzature o altre potature che abbiano modificato in modo essenziale la struttura della chioma. E' preferibile che le piante suddette siano state rizollate in vivaio o allevate in contenitore.

7. Per quello che riguarda le distanze delle piante dal confine di proprietà, sono da osservarsi le norme che stabilisce il Codice Civile agli articoli 892, 893, 894, 895, 896 (salvo accordi diversi fra i confinanti):

- 3 mt. per gli alberi ad alto fusto;
- 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, cioè con ramificazioni che partono a meno di 3 mt. di altezza;
- 0,50 mt. per viti, arbusti, siepi vive;

- 1 mt. per siepi di ontano, castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  - 2 mt. per le siepi di robinia o similari.
8. Le distanze suddette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad altezze che non eccedano la sommità del muro.
9. Le colture, anche se di tipo intensivo ed altamente industrializzate, non devono mutare sostanzialmente l'aspetto fisico delle aree.
10. E' vietato sopprimere fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema di irrigazione o di scolo ed estirpare siepi o alberature ai margini delle attuali coltivazioni, a meno che ciò non sia connesso con l'esercizio dell'attività agricola.
11. L'abbattimento di alberature del tipo conifere (pini, abeti) è sempre consentito nelle aree cortilive dei fabbricati poste nel centro abitato ed è soggetto a nulla-osta rilasciato dagli uffici comunali. L'abbattimento di alberi di particolare pregio anche della specie resinose è consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità, sempre mediante apposito nulla-osta degli uffici comunali competenti che si avvarranno eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.
12. Le alberature devono essere mantenute e debitamente curate dal proprietario dell'immobile. Vanno salvaguardate anche le siepi e le vegetazioni poste lungo le strade e i sentieri che il P.R.G. individua come viabilità storica.
13. Sono comunque soggette a vincolo di conservazione le piante di rilevante valore paesistico o monumentale.
14. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni comunali e provinciali.